

Comune di

SANTA BRIGIDA

Provincia di

BERGAMO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C. - 1953

(n. 1199 cat.)

Approvato dalla Giunta Munic. in seduta 2 N.
» dal Consiglio Comun. in seduta 23-10-1954 N.
» dalla G. P. A., sentito il Consiglio Provinciale Sanitario, in
seduta 30-12-1954 N. 25896

Omologato dal Ministero dell'Interno a sensi dell'art. 344 del T. U. delle
Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 come risulta dalla comuni-
cazione in data N.
della Prefettura di

CAPITOLO I

DENUNCIA E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

I capi famiglia, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore del presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, a norma dei moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2.

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3.

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4.

A termini della lettera a) dell'art. 103 T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa, a norma dei moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 365 del Codice Penale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 6.

Sulla denuncia di un decesso nel Comune, il Sindaco lo fa tosto constatare da un medico condotto, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta sopralluogo e della constatazione del cadavere.

Art. 7.

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure ottemperare alle speciali denunce per le morti causate da tumore maligno, ed in genere corrispondere a tutte le norme vigenti ed emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 8.

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste pel trasporto, per l'autopsia, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 9.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante come quello che avrà effettuata la visita necroscopica, hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10.

Nel caso invece contemplato dall'art. 5 il Sindaco farà visitare da un Sanitario le parti e gli avanzi rinvenuti, dandone pure avviso all'Autorità Giudiziaria. Ove questa non si opponga e rilasci relativo nulla osta, saranno impartite le disposizioni necessarie per la inumazione di questi resti umani. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 11.

I medici e le ostetriche avranno pure l'obbligo di notificare i prodotti del concepimento espulsi prima del 7° mese di gravidanza, ed i nati morti dal 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Un'area apposita del cimitero sarà assegnata al seppellimento degli aborti e dei nati morti.

CAPITOLO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12.

Di nessun cadavere, in via ordinaria, può essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione, o la cremazione prima che siano trascorse 24 ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

Art. 13.

In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico visitatore, ed anche eventualmente dell'Ufficiale Sanitario, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione che di regola non oltrepasserà però le 48 ore.

Art. 14.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni d'iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 15.

Durante il periodo di osservazione di un cadavere è proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, del presente regolamento. Dev'essere inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritirare dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12 e 13.

Art. 16.

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi i cadaveri:

a) di persone morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di tempo necessario;

b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Art. 17.

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16.

In tutti i casi di salme non assistite direttamente, sarà provveduto perchè le eventuali manifestazioni di vita siano trasmesse a mezzo di suoneria elettrica o meccanica all'abitazione del custode del cimitero.

CAPITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 18.

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 19.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 20.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 21.

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore medio di due centimetri. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, ed a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 22.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 23.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero, fatto, per consuetudine locale, da apposite compagnie, è:

- a) gratuito pei poveri;
- b) a pagamento per gli abbienti.

In difetto delle prestazioni delle suddette compagnie, il trasporto sarà fatto a cura del Comune.

Art. 24.

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia e con servizi e trattamenti speciali.

Art. 25.

I morti giacenti sul suolo pubblico, e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio od altra causa, verranno trasportarsi alla sala mortuaria di osservazione del cimitero, ed il presunto cadavere sarà deposto in modo di permettere un'eventuale manifestazione di vita.

Art. 26.

Le salme dei morti di malattie contagiose di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno previsto dall'art. 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880, devono essere poste nella cassa con gli indumenti di cui sono vestiti ed avvolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 27.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Dal 1° giugno al 30 settembre non potranno farsi trasporti dalle ore 11 alle ore 16.

Art. 28.

I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 29.

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune per ferrovia o per via ordinaria, ond'essere cremato o inumate, ferma l'obbligatorietà del decreto prefettizio di autorizzazione in conformità dell'articolo 339 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27-7-1934, n. 1265, dovranno essere osservate scrupolosamente anche, per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni degli articoli 21 e seguenti dello speciale Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Spetta all'Ufficiale Sanitario provvedere che nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme da trasportare fuori comune, siano iniettate nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al tre per mille o di acido fenico al cinque per cento o di formalina al trenta per cento, involgendo la salma in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al cinque per cento o di altra soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo.

Art. 30.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in località funebri religiosi con accompagnamento di corteo. Se il trasporto invece verrà fatto a mezzo tranvia, il corteo funebre potrà senz'altro seguire la via fino alla stazione tranviaria. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 31.

Venendo trasportato in questo Comune per essere seppellito un cadavere proveniente da altro Comune, si deve constatare dall'Ufficiale dello Stato Civile la regolarità del decreto prefettizio di autorizzazione al trasporto. Sulla scorta di esso, verrà rilasciato al custode del cimitero analogo permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 96, n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 32.

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

CAPITOLO V

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 33.

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione occorre il certificato dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 34.

Il custode del cimitero deve trattenere, in regola cronologica e numerica, le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine della fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere.

Art. 35.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 36.

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di forni individuali;
- d) di tombe monumentali.

CAPITOLO VI

INUMAZIONI

Art. 37.

Le fosse debbono essere scavate ed occupate in ogni campo lungo ogni fila secondo un ordine preparato in modo che incominciando alla estremità si occupino tutti i posti segnati fino all'esaurimento del campo.

Art. 38.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto dall'affossatore ed a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Art. 39.

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono essere scavate a due metri di profondità per 1,80 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 60 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

Art. 40.

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Art. 41.

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto di cui all'articolo 19.

Art. 42.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nello fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può levare i cadaveri dalla loro cassa, spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 43.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammesse pure arbusti di altezza non superiore al m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 44.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A).

Per la posa degli stessi dovrà essere versata la tassa prevista dalla tabella A) medesima.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci o venti anni pagando le somme indicate nell'allegata tabella A).

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VII

TUMULAZIONI (*Sepulture private*)

Art. 45.

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) tombe di famiglia;
- b) forni o celle individuali;
- c) tombe monumentali.

Art. 46.

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 47.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e dei forni o celle individuali, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 48.

Vedi domanda 40

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

Le donne passate a matrimonio conservano per sè sole il diritto di sepoltura nella tomba della famiglia paterna, e non possono trasmetterlo al proprio coniuge ed ai discendenti ed affini.

Nella tomba di famiglia potrà, in via di eccezione, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.

Art. 49.

I forni individuali sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla morte del concessionario.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo, dietro pagamento della metà del diritto di prima concessione.

Art. 50.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei forni individuali non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 51.

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe monumentali o particolari.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro autorizzazione del Consiglio comunale su presentazione di analoga domanda in bollo competente accompagnata dal relativo disegno e progetto particolareggiato.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 52.

Le tombe di famiglia e quelle monumentali pur avendo carattere perpetuo, dipendendo la propria e vera concessione di uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio. Pertanto, nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 53.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 54.

Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture a perpetuità, forni individuali, tombe di famiglia e monumentali, gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata sempre e gratuitamente.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 55.

La concessione delle tombe e dei forni, celle o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPITOLO VIII

IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 56.

La imbalsamazione o conservazione del cadavere sarà permessa dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario quando sia eseguita da un medico e nella sala mortuaria del cimitero, previa dichiarazione del metodo da seguirsi e la presentazione scritta e distinta dei certificati di morte rilasciati dal medico curante, nonchè del consenso della famiglia alla quale appartiene la salma. Comunque l'operazione deve essere eseguita sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 57.

Mancando nel cimitero il forno crematorio, dovendo i cadaveri, per essere cremati, essere trasportati fuori del Comune, si ottiene la autorizzazione alla cremazione dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del decesso sulla presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto oppure una domanda scritta dai parenti più prossimi, nella quale si dichiara di voler la cremazione del defunto;

b) certificato del medico curante che dichiara la natura della malattia che determinò la morte ed escluda il sospetto di causa criminosa o di morte per malattia contagiosa;

c) decreto prefettizio di autorizzazione del trasporto del cadavere fuori del Comune e che include il trasporto delle ceneri, se richiesto, al cimitero del Comune del defunto per esservi deposte e suggellate in apposita urna cineraria.

Art. 58.

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 59.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 60.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in celle di appositi colombari.

Art. 61.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 62.

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 343 del T. U. della Legge Sanitaria 27-7-1934, n. 1265, nelle sepolture private del cimitero, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidato alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 63.

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'Ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Art. 64.

Compiuta l'autopsia è dovere del medico che l'ha eseguita di riporre nelle rispettive cavità tutti i visceri e le parti estratte o smosse, e di acconciare il cadavere mediante cucitura della pelle.

Art. 65.

Nessun cadavere o parte di esso può essere asportato dal cimitero o sottratto al seppellimento senza la autorizzazione scritta del Sindaco e il consenso scritto della famiglia.

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI

Art. 66.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando almeno il decennio dal seppellimento è scorso, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della Giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 67.

Le esumazioni ordinarie, compiuto almeno il decennio, vengono ordinate, secondo il bisogno, dal Sindaco che vi provvede a mezzo dell'Ufficiale dello Stato Civile dirigente il servizio e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 68.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassa di legno o di altro materiale idoneo.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti, alienate a favore del Comune.

Art. 69.

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 50 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco. Tale periodo è ridotto — di regola — a 30 anni, per i forni individuali.

In tutti i casi però, per queste sepolture non è permessa la rimozione della salma se il cadavere non è completamente decomposto. Se il cadavere risulta completamente decomposto, le ossa devono, a spese del concessionario, essere raccolte e deposte in un ossario appositamente costruito nelle tombe private stesse, ed i frammenti del feretro devono essere bruciati.

Art. 70.

Le sepolture per le quali, alla scadenza, non è stata rinnovata la concessione, ritornano a disposizione del Comune.

Art. 71.

In ogni caso, e per norma generale, qualora per qualsiasi ragione le sepolture ritornassero a disposizione del Comune, anche se non sono scaduti i termini sovraccennati per la conservazione dei feretri, esse potranno essere rese libere solo dopo osservate le seguenti norme:

a) nell'ipotesi di trovare le salme completamente distrutte, le ossa saranno raccolte e deposte nell'ossario comune ed i resti del feretro bruciati;

b) nell'ipotesi di trovare invece non completamente decomposte, verranno interrate nel campo comune.

Art. 72.

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria, ovvero autorizzate dal Sindaco.

Esse devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 73.

Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità Giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quella dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 74.

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 62 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 75.

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 76.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 77.

E' proibita l'esumazione straordinaria di cadaveri di persone morte per malattia infettiva o contagiosa, a meno che non siano trascorsi già due anni dalla morte e l'Ufficiale Sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 78.

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 79.

Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 80.

Nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse nonchè richiesta di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

CAPITOLO X

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 81.

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso — durante la vita — il loro domicilio legale;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.

Art. 82.

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate dal Ministero a norma degli articoli 340, 341, 342 del T. U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità, come i cimiteri comuni.

Art. 83.

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

CAPITOLO XI

PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 84.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le determinazioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 85.

I cavalli, le vetture, le biciclette, gli automobili ed in genere qualsiasi veicolo non potranno introdursi nel cimitero che soltanto per il servizio interno dei medesimi. E' assolutamente vietato l'introduzione di cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime soltanto, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 86.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 87.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 88.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 89.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 90.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 91.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 92.

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 93.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, salvo il caso ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO XII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 94.

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 95.

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quello dei diversi locali del Camposanto.

Art. 96.

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il Camposanto;

6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;

7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti nè permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;

8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;

9. Avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gl'impartirà.

Art. 97.

Al custode del cimitero — che deve essere buon muratore — è assegnata la paga annua lorda di lire 10.000 — oltre ai premi indicati nella Tabella B) annessa al presente regolamento.

CAPITOLO XIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 98.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscano reato più grave, coll'ammenda fino a lire cinquemila.

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99.

Il conto finanziario delle entrate e delle spese che si riferiscono al cimitero ed ai servizi funebri è iscritto nel bilancio comunale fra le contabilità speciali del Titolo 3, sotto la denominazione: « Gestione del cimitero e dei servizi relativi ».

Art. 100.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880, e nel T. U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

CAPITOLO XV

APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 101.

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge.

Addi 29 ottobre 1954



IL SINDACO

L'Assessore Anziano

Il Segretario

Publicato all'albo pretorio addi 4 nov 1954

giorno 4

Publicato per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio del Comune e cioè dal 1 al 15 novembre 1954

(ALLEGATO A)

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N. d'ord.	Natura della concessione	Somma da pagare
1	Pel collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1	L. <u>800</u>
2	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20	» <u>800</u>
3	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50	» <u>1000</u>
(Le tasse di rinnovazione decennale sono eguali a quelle di concessione).		

Concessioni biennali loculi e Colombari
 a) Colombari 2 file intermedie £ 50.000
 b) " file terra e in cima £ 40.000
 loculi £ 15.000 -

(ALLEGATO B)

**TABELLA B) DEI DIRITTI E COMPENSI PER SERVIZI SPECIALI
SANITARI E MORTUARI**

Num. d'ordine	Indicazione dei servizi funebri	Diritti spettanti				Totale da pagarsi
		all' ufficiale sanitario	al segretario verbalizzante	al custode del cimitero	ai necrofori o aiutanti	
✓ 1	Esumazione di salma L.	1000	200	500		1700
✓ 2	Tumulazione di salma proveni- ente da altro Comune »	500				500
3	Assistenza per autopsie a ri- chiesta dell'Autorità Giudici- ziaria »	1000				1000
4	Assistenza e chiusura di fere- tri a domicilio pel traspor- to fuori Comune e relativo certificato »	500	500	500		1500

Pro 25894/13a
approvato dalla Giunta
Prov. Amministrativa di Bergamo
in seduta 30 dicembre 1954

Il Prefetto
8.2.55

Copia conforme



Il Segretario Com. 4
Meravigli